

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 FEBBRAIO 1877

PRESIDENTE. Agli ordini della Camera.

Rileggo l'articolo 1:

« L'arresto personale per debiti in materia civile e commerciale contro nazionali e stranieri è abolito, salve le eccezioni seguenti. »

La discussione è aperta.

La parola spetta all'onorevole Carancini.

CARANCINI. Non ho chiesto la parola sull'articolo 1.

PRESIDENTE. È iscritto.

CARANCINI. Sull'articolo 2.

PRESIDENTE. Va benissimo; dunque non c'è nessuno iscritto sull'articolo 1, e lo metto ai voti per divisione, secondo l'emendamento dell'onorevole Pierantoni.

Metto ai voti la prima parte dell'articolo 1 così concepita:

« L'arresto personale per debiti in materia civile e commerciale contro nazionali e stranieri, è abolito... »

(La Camera approva.)

Metto ai voti l'ultimo inciso dell'articolo 1 così concepito:

« ... salve le eccezioni dell'articolo 3. »

(È approvato.)

Leggo l'articolo 2 emendato dalla Commissione:

« Art. 2. L'arresto personale è mantenuto nei procedimenti penali per crimini e delitti, per l'esecuzione delle condanne, pronunziate da giudici penali, contro gli autori o complici del reato, alle restituzioni, al risarcimento dei danni ed alle riparazioni.

« Nelle contravvenzioni sarà facoltativo al giudice penale di aggiungerlo alle condanne. »

La parola spetta all'onorevole Carancini.

CARANCINI. Io avrei volentieri preso parte alla discussione di questa legge, in senso favorevole si intende, se avessi saputo affrancare l'animo mio dal dubbio dell'intempestività.

Le ragioni per cui io credeva intempestiva la proposizione di questa legge, non entravano in quell'ordine di idee con tanta convinzione svolto dall'onorevole Incagnoli e validamente combattuto dall'onorevole Grimaldi.

La ragione per cui io avrei creduto che la legge dovesse essere riservata, era una ragione modesta, piccina, semplicissima: mi sembrava che il posto naturale delle disposizioni comprese in questa legge fosse nel Codice di commercio di imminente presentazione. La convinzione per altro che io tengo che, quando sono poste questioni che hanno attinenza con certi grandi principii fondamentali della nostra nazionale costituzione, le questioni stesse possano essere poste o no, ma quando sono poste,

bisogna che siano risolte; tale convinzione ha fatto sì che, sebbene io mi astenessi dal parlare, pure voterò volentieri la legge.

Siccome per altro la Camera ha potuto comprendere che la ragione, per la quale io non avrei voluto che una legge speciale si portasse ora, si è perchè non credo buono il sistema di rifare la legislazione a ritocchi e con poca armonia, così è che penso che, dal momento che questa legge debba essere fatta, abbia ad essere limitata nell'economia legislativa il più che sia possibile, in modo che, se colle sue giuste disposizioni abbia a produrre una lieve innovazione al Codice, alla legislazione esistente, non abbia poi da produrre un'innovazione anche per effetto di confusione proveniente dal pleonasma e dalla inutilità, che, secondo me, sono indotte dall'articolo 2.

Infatti io non so rendermi ragione della presenza nel progetto di legge di quest'articolo 2. La legge, consistente tutta nel suo primo articolo, è chiara, è precisa: è abolito l'arresto personale per debiti civili e commerciali.

Ora, che cosa si viene a dire coll'articolo 2 di questo progetto di legge? Con questo articolo 2 si viene a fare una dichiarazione, ossia una restrizione a modo di dichiarazione, e si dice: badate che, coll'abolizione dell'arresto per debiti civili o commerciali, noi non abbiamo inteso di volere abolire l'arresto in materia penale per crimini e delitti.

Ora io dico: come si può, anche da chi con premeditazione volesse farlo, trovare compresa nell'articolo 1 l'abolizione dell'arresto dipendente da procedimento penale per crimini o delitti? Dal momento che nell'articolo 1 abbiamo detto così esplicitamente e chiaramente, che è abolito l'arresto personale per debiti commerciali e civili, quando ai soli debitori abbiamo limitata quest'abolizione, è chiaro che l'articolo 2 non è altro che un pleonasma, in quanto che dichiara una cosa, che non occorre punto dichiarare.

Mi sono preoccupato di questa cosa e prego la Camera di porvi alla sua volta attenzione, in quanto che nell'esercizio del foro suole accadere talvolta un brutto fenomeno a questo riguardo. Quando in una legge si trova qualche cosa che è inutile, siccome è sempre sembrata un'ingiuria pel legislatore il dichiarare che egli ha fatto una cosa inutile, si cerca di dare a questa inutilità un qualche senso, e molte volte il senso che alla medesima si attribuisce, non fu per nulla nella mente del legislatore. Quindi, se lasciamo sussistere l'articolo 2, dovremo poi domandare qual è il significato del medesimo, e cercare di dargli un senso che forse sarà contrario alle intenzioni nostre di oggi.